



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

ESTRATTO CON ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 55 DEL 31 LUGLIO 2024

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 65 del 20 ottobre 2022 è stata demandata al Direttore generale, ai dirigenti del Settore Tecnico, del Settore Bilancio e Ragioneria e del Settore Provveditorato, Economato e Contratti l'attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione di appositi studi progettuali ed attività connesse, finalizzati alla ricostruzione dell'Auditorium "Nicola Calipari" e delle aree di pertinenza interessate;

CHE, con dispositivo prot. n. 25988 del 16 novembre 2022, il dirigente del Settore Tecnico ha appositamente nominato un gruppo di lavoro che ha provveduto all'elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali relativo alla Ricostruzione dell'Auditorium "Nicola Calipari" e delle aree di pertinenza, ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e dell'articolo 23, comma 5 del d.lgs. 50/2016, denominato DOCFAP, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 5 dicembre 2022;

CHE pertanto, con determinazione n. 187 del 6 marzo 2023, l'Ente ha indetto un concorso di progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima e modalità telematica, ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, del d.lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva ed esecutiva;

CHE, all'esito della suddetta procedura, è stata disposta l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, d.lgs. 50/2016, al concorrente primo classificato, della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (giusta determinazione n. 551 del 25 settembre 2023);

CHE, con successiva determinazione n. 626 del 31 ottobre 2023, modificata, ai fini dell'adeguamento al nuovo Codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023, con determinazione n. 759 del 18 dicembre 2023, sono stati affidati al medesimo operatore economico, in luogo della progettazione definitiva ed esecutiva, l'incarico di integrare il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) in modo che lo stesso contenga tutti gli elementi stabiliti nella sezione II dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, nonché la redazione del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nel d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

CHE ai sensi della normativa vigente è necessario procedere alla verifica della progettazione sopra descritta (PFTE ed esecutiva), individuando il soggetto preposto alla verifica, *ratione temporis*, secondo le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

CHE, trattandosi di progettazione inerente a lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del d.lgs. 36/2023 (euro 8.258.700,00), ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett. b), dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 l'attività di verifica deve essere svolta da:

- organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- i soggetti di cui all'articolo 66 del codice che dispongano di un sistema interni di controllo di qualità;
- stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 36 dell'Allegato I.7 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice e solo nel caso di inesistenza delle suddette condizioni può affidare l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni;

TENUTO CONTO che il Consiglio regionale della Calabria:

- non dispone di un sistema di controllo interno di qualità, richiesto per l'attività di verifica preventiva della progettazione dall'articolo 34, comma 2, lettere a), b) e c), del Codice;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 1, sopra richiamato, è obbligato, prima di esternalizzare l'attività *de qua*, ad indagare circa la possibilità di avvalersi di strutture tecniche di altre amministrazioni che dispongano di un sistema di controllo interno di qualità, di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice e solo nel caso di inesistenza delle suddette condizioni può affidare l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni;

ACCERTATO, a seguito di un'indagine condotta presso Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, che la Regione Puglia, ai sensi della l.r. 41/2017, dispone dell'Agenzia regionale ASSET quale organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che fornisce supporto nelle attività di programmazione, progettazione e attuazione di opere pubbliche e verifica dei progetti;

DATO ATTO

CHE, con nota prot. n. 0022601 del 23 novembre 2023, il dirigente del Settore Tecnico ha chiesto alla Regione Puglia la disponibilità all'attivazione di una cooperazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, d.lgs. 36/2023, avvalendosi della competente struttura (Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile Del Territorio Asset - Area Tecnica Cab), per lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione, di cui all'articolo 34 dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, nonché di eventuali ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie;

CHE, con nota acquisita agli atti in data 6 febbraio 2024 al n. 0003203 di protocollo generale, la Regione Puglia, tramite la struttura competente, ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere un accordo di cooperazione con il Consiglio regionale della Calabria, che:

- preveda contenuti coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, ovvero abbia come oggetto il perseguimento di un obiettivo di interesse comune tra le due amministrazioni;
- per lo svolgimento delle attività oggetto della cooperazione non contempli alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;

CHE, pertanto, con successiva nota prot. n. 0003997 del 15 febbraio 2024, il Settore Tecnico ha trasmesso alla Regione Puglia uno schema di convenzione, da sottoporre alla valutazione degli uffici competenti della Regione medesima per eventuali modifiche e integrazioni;

CHE con nota acquisita agli atti in data 11 marzo 2024 al n. 0005828 di protocollo generale, la Regione Puglia ha trasmesso lo schema di accordo di cooperazione recante talune modifiche e integrazioni, per la condivisione dei contenuti;

CHE, in riscontro alla comunicazione sopra citata, il Settore Tecnico, con nota prot. n. 0006914 del 25 marzo 2024, ha trasmesso una nuova versione della convenzione de qua recante le modifiche concordate con la controparte, rimandando a successive comunicazioni la definizione di tempi e modalità per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo;

RICHIAMATI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE che dispone che un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'articolo 7 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36), che

- recepisce il principio di auto organizzazione amministrativa, sancito nell'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni, per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici, scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli tra loro alternativi, ossia auto-produzione, esternalizzazione, cooperazione con altre pubbliche amministrazioni;

- prevede, in particolare, al comma 4, che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

VALUTATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti dalle norme sopra citate per la stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, dell'articolo 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 tra il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia, tramite la struttura competente, atteso che:

- sussiste un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, ossia implementare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la sinergia e lo scambio di *best practices* in materia di contratti pubblici nonché lo svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze, mettendo reciprocamente a disposizione le proprie strutture tecniche e amministrative;

- lo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune avviene in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, atteso che per lo svolgimento delle attività oggetto della cooperazione non verrà corrisposto alcun compenso, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive che saranno comunque quantificate e imputate all'interno dei quadri economici degli stanziamenti relativi alle singole procedure di affidamento, nella voce *incentivi alle funzioni tecniche*, in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure stesse, come previsto dall'articolo 45 del d.lgs. 36/2023;

- le amministrazioni partecipanti non svolgono sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione di durata triennale, ai sensi dell'articolo 15, della l. 241/1990, dell'articolo 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e

dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, tra il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia, finalizzata all'implementazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la sinergia e lo scambio di *best practices* in materia di contratti pubblici nonché lo svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 15;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'articolo 7, comma 4;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale);
- il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04/05/2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 342 del 28/09/2018;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18/04/2001 e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19/02/2002, n. 57 del 22/10/2019, n. 20 del 26/06/2020 e n. 83 del 22/12/2023;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26/06/2020;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2024-2026;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della Struttura proponente;

ACQUISITA l'attestazione di irrilevanza finanziaria, rilasciata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con documento id. 35934691 del 26/07/2024;

all'esito dell'istruttoria compiuta dalla Struttura proponente, su proposta del Dirigente,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di convenzione tra il Consiglio regionale della Calabria e la Regione Puglia (che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, dell'articolo 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, finalizzata all'implementazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la sinergia e lo scambio di *best practices* in materia di contratti pubblici nonché lo svolgimento di attività che richiedono specifiche competenze;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato generale, alla Direzione generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, nonché, per opportuna conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto e al Collegio dei Revisori dei Conti;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso